



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FABRIZIA GARRI	Presidente
ATTILIO FRANCO ORIO	Consigliere
FABRIZIO GANDINI	Consigliere
RICCARDO ROSETTI	Consigliere
DARIO CAVALLARI	Consigliere-Rel.

Oggetto

Esposizione ad
amianto - Giudicato
- Neutralizzazione

R.G.N.

17159/2022

CC

23/10/2025

Aula B

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 17159/2022 proposto da:

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti [REDACTED]

e [REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Torino n. 627/2021 del 19 gennaio
2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere
Dario Cavallari.

Numero di raccolta generale 31559/2025
Data pubblicazione 03/12/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDAZIONE] è titolare di pensione di anzianità dal 1° aprile 2004, ricalcolata dall'INPS ex art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 in ragione del riconoscimento, successivamente alla sentenza del Tribunale di Alessandria n. 406/15, passata in giudicato, dei benefici contributivi per esposizione all'amianto nel periodo 16 febbraio 1970 - 31 dicembre 1992, come segue:

quota A: 1495 settimane, con retribuzione media settimanale di € 559,29;
quota B: 585 settimane, con retribuzione media settimanale di € 569,45.

Egli ha citato l'INPS davanti al Tribunale di Alessandria e ha dedotto l'erroneità della detta ricostituzione perché l'INPS non avrebbe applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 264/1994 relativamente alla neutralizzazione dei periodi di minore retribuzione ricadenti negli ultimi cinque anni di lavoro non necessari al conseguimento della prescritta anzianità contributiva (nella specie, gli anni 2002, 2003 e 2004).

Ha domandato, quindi, fra le altre cose, l'esclusione dal computo della retribuzione pensionabile degli anni di minor contribuzione 2002, 2003 e 2004 (13 settimane), ricompresi nell'ultimo quinquennio lavorativo, in quanto non determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per la massima anzianità.

L'INPS si è costituito e ha eccepito, oltre alla prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, che i contributi erano stati correttamente attribuiti alla quota A e alla quota B, dovendosi rispettare il limite di 2080 settimane, pari a 40 anni di contribuzione.

Il Tribunale, con sentenza n. 88/20, ha accolto il ricorso, anche se ha rideterminato la somma richiesta sulla base dell'eccezione di prescrizione.

In particolare, ha ritenuto che il ricorrente avesse maturato al 31 marzo 2004 un'anzianità contributiva di 2432 settimane, di cui 1847 fino al 31 dicembre



1992, comprensive delle 297 settimane di rivalutazione per esposizione all'amianto, e 585 da tale data sino al 30 settembre 2003, dovendo essere riconosciute in suo favore, nella quota A di cui all'art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992, le settimane di rivalutazione per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, come stabilito nella sentenza n. 406/2015.

Siccome egli poteva vantare una contribuzione di 2432 settimane, di molto superiore alle 2080 settimane, poteva avvalersi della c.d. neutralizzazione dei periodi di minor retribuzione compresi nell'ultimo quinquennio lavorativo e non necessari ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianità assicurativa.

L'INPS ha proposto appello.

Ha dedotto che l'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 avrebbe avuto unicamente la finalità di permettere il raggiungimento nel minor tempo possibile dei requisiti per il pensionamento e non di garantire un generale trattamento di maggior favore, con la conseguenza che della rivalutazione per esposizione ad amianto si sarebbe potuto tenere conto solo fino a concorrenza del limite massimo di 2080 settimane contributive.

Ha lamentato, altresì, l'erroneità della valutazione dell'intero montante contributivo acquisito mediante il riconoscimento dell'esposizione qualificata a polveri d'amianto e la sua collocazione nelle più favorevole quota A della pensione (quindi, il periodo fino al 31 dicembre 1992), con stralcio degli anni di contribuzione eccedenti il 40°, tutti collocati nella meno favorevole fascia B (per il periodo dal 1° gennaio 1993 in poi), che avrebbe svuotato tale seconda fascia.

Ha affermato, altresì, che l'appellato non avrebbe annualità meno retribuite ed eccedenti da potere neutralizzare atteso che lo stesso avrebbe avuto 2080 settimane di contribuzione (1253 effettive più 242 per rivalutazione da esposizione qualificata ad amianto in quota A e 585 in quota B).

La Corte d'appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 627/2021, ha accolto in parte il gravame, ma solo con riguardo alla prescrizione.

L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

si è difeso con controricorso e ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992 in quanto la Corte territoriale avrebbe errato ad affermare il diritto di controparte al ricalcolo della pensione mediante esplunzione dalla relativa base di calcolo delle ultime 117 settimane di contributi immediatamente anteriori alla decorrenza del trattamento, specificando che questa non avrebbe inciso sul numero delle settimane richieste per la massima anzianità.

Sostiene l'INPS che il giudice di appello non avrebbe bene operato ritenendo che, a rilevare, sarebbe stato il mero raggiungimento dell'anzianità contributiva per liquidare la pensione pari a 40 anni, a prescindere dalle annualità prese in considerazione.

La questione posta dall'INPS è se all'assicurato possa essere accreditata tutta la contribuzione in astratto scaturente dalla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto in relazione al periodo di accertata esposizione (in sé non contestata) o se tale accredito debba essere limitato ai soli contributi necessari al raggiungimento della massima anzianità contributiva.

In pratica, occorre stabilire, secondo parte ricorrente, se il controricorrente, titolare di 1838 settimane di contribuzione obbligatoria e figurativa, al netto della contribuzione da amianto, abbia diritto all'accrédito di tutte le 791 settimane in teoria derivanti dalla rivalutazione per esposizione ad asbesto, così da maturare complessive 2432 settimane di contributi utili a pensione, fermo restando che il trattamento non avrebbe potuto, però, essere liquidato sulla base di oltre 2080 settimane, o se alle dette 1838 settimane possano essere aggiunte le sole settimane di contributi, fra quelli derivanti dalla rivalutazione per esposizione ad amianto, necessarie ad integrare la massima anzianità utilmente valutabile di 2080 settimane.

Sostiene l'INPS che la Corte territoriale avrebbe errato a dare rilievo decisivo all'accertamento giudiziale, da parte del Tribunale di Alessandria, del diritto della controparte alla rivalutazione contributiva per il periodo compreso fra il 16 febbraio 1970 e il 31 dicembre 1992. Infatti, tale accertamento non si sarebbe



tradotto nell'affermazione che "l'accrédito della rivalutazione dovesse avvenire in eccesso rispetto al limite massimo dell'anzianità contributiva utilmente valutabile".

L'INPS, quindi, non contesta detta rivalutazione, ma nega che vi sia una pronuncia passata in giudicato che imponga di superare il menzionato limite massimo solo in ragione di essa.

Rappresenta, altresì, che la Corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere la "neutralizzazione" della contribuzione dannosa, in modo da ottenere una pensione di importo più elevato, in quanto non avrebbe considerato che la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto sarebbe stata finalizzata solo ad ottenere il più celere conseguimento della pensione e non "l'incondizionato accumulo di contribuzione in esubero rispetto ai limiti ordinamentali".

Il ricorso va accolto.

L'art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992 prevede che, per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1993, l'importo della pensione sia determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal d.lgs. n. 503 del 1992.

I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 sono, pertanto, l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (art. 1 d.lgs. n. 373 del 1993).

La Corte territoriale ha accertato che il controricorrente aveva 1253 settimane contributive effettive al 31 dicembre 1992 e 585 dal 1° gennaio 1993, per un totale di 1838 settimane.

In forza della sopracitata sentenza n. 406/2015 del Tribunale di Alessandria, l'assicurato aveva ottenuto una rivalutazione di circa 791 settimane contributive in ragione dell'esposizione all'amianto.

Le posizioni delle parti differiscono in quanto l'INPS ha conteggiato solo 242 di tali 791 settimane, in modo da integrare il tetto di 2080 settimane.

Al contrario, il controricorrente ha sommato tutte le 791 settimane per amianto, ottenendo un totale di 2629 settimane, delle quali sarebbero state conteggiabili solo le prime 2080.

La Corte d'appello di Torino ha seguito la ricostruzione del controricorrente e ha computato le settimane per amianto tutte sulla quota A della pensione.

Per l'esattezza, ha tenuto conto dell'intera rivalutazione di 791 settimane per esposizione ad amianto sulla quota A, ha considerato i contributi in quota B di 585 settimane e, quindi, invece di ridurre, come ha fatto l'INPS, le settimane eccedenti le 2080 mediante l'eliminazione di quelle ipervalutate in forza della sentenza n. 406/2015 (avvenuta sommando solo 242 delle 791 settimane di rivalutazione per esposizione all'amianto alle 1253 settimane di contribuzione effettiva già presenti nella quota A), ha determinato la quota A computandovi sempre 1495 settimane (assieme alle 585 della quota B), ma eliminando dal calcolo di siffatta quota le ultime 117 settimane di contribuzione, avendone l'assicurato chiesto la neutralizzazione perché di contribuzione inferiore rispetto a quella del periodo precedente.

Nel fare ciò, la Corte territoriale ha dato rilievo al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dell'ipervalutazione contributiva per esposizione a polveri d'amianto da parte del Tribunale di Alessandria, avvenuto con la decisione n. 406/2015.

Innanzitutto, si evidenzia che la giurisprudenza di questa Suprema Corte si è già espressa in ordine alla portata del giudicato formatosi sul diritto alla

rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare.

Questa Corte di legittimità (Cass. n. 528 del 2023; Cass. n. 30639 del 2022; Cass. n. 5419 del 2020) ha avuto modo di precisare che, fermo il riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, il giudicato formatosi sul relativo beneficio non contiene di per sé anche l'indicazione delle modalità con le quali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulo di altra gestione, può generare una diversa misura della pensione di anzianità. In particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere; anche la condanna dell'Istituto ha un contenuto generico limitato all'*an*, per cui l'accertamento del *quantum* rimane autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per il giudice del *quantum*, sulla effettiva misura del credito (cfr. Cass. n. 9290 del 2014; Cass. n. 19453 del 2008).

Queste pronunce consentono di considerare non pertinente il richiamo di Cass. n. 29202 del 2021 contenuto nella sentenza di appello.

Inoltre, con riguardo alla questione concernente la "neutralizzazione" della contribuzione dannosa, così da ottenere una pensione di importo più elevato, la Suprema Corte (Cass. n. 528 del 2023) ha chiarito che risulta ininfluente la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino incrementati - ovvero siano incrementabili - per effetto della rivalutazione prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto, giacché il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quaranta anni) di contribuzione.

L'assicurato, in pratica, non può, avvalendosi della normativa sull'esposizione ad amianto, ricercare il sistema di calcolo più vantaggioso per sé e, dunque,



chiedere di applicare il principio della neutralizzazione in modo da escludere i periodi contributivi degli anni 2002, 2003 e 2004, per lui meno favorevoli, e da concentrare tutti i periodi ricollegati alla detta esposizione nella quota A, così riducendo al minimo la quota B.

Infatti, il principio della c.d. neutralizzazione non consente di violare il limite della prestazione conseguibile sopra descritto e di sostituire la contribuzione di minor valore pensionabile con quella maggiorata per l'esposizione all'amianto, atteso che consiste in un rimedio ormai residuale, la cui applicazione richiederebbe, comunque, la ricorrenza di presupposti estremamente specifici. A tal proposito, (Cass. n. 28025 del 2018, richiamata proprio da Cass. n. 30803 del 2024, citata dal controricorrente nella sua memoria) è stato affermato che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 421 del 1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla *ratio* di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa; ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della c.d. neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della legge n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro.

La giurisprudenza ha precisato (Cass. n. 30625 del 2024) che il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023 e n. 13870 del 2015). In particolare, con

la citata Cass. n. 528 del 2023, è stato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile. La maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta consegnate le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole. L'assicurato, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture e consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive, ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli.

Ne deriva che la pretesa del controricorrente non poteva essere accolta.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, applicando i seguenti principi di diritto:

"Fermo il riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, il giudicato formatosi sul relativo beneficio non contiene di per sé anche l'indicazione delle modalità con le quali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulo di altra gestione, può generare una diversa misura della pensione di anzianità. In particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere; anche la condanna dell'Istituto ha un contenuto generico limitato all'*an*, per cui l'accertamento del *quantum* rimane autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il



passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per il giudice del *quantum*, sulla effettiva misura del credito”;

“Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 non consente la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di contribuzione massima utile. L’eventuale maggiorazione contributiva non comporta l’applicazione di meccanismi di neutralizzazione, atteso che può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta ottenuta questa, aggiungere l’ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 23 ottobre 2025.

La Presidente
Fabrizia Garri